

## STATUTO

### AL.MA. RISTRUTTURAZIONI E APPALTI SOCIETA' COOPERATIVA

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VETRALLA VT VIA CASSIA BOTTE  
33

Numero REA: VT - 212397

Codice fiscale: 02492140567

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 21-07-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**S T A T U T O**  
**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE SEDE DURATA**

**ARTICOLO 1**

E' costituita la società Cooperativa denominata **"AL.MA. RISTRUTTURAZIONI E APPALTI società cooperativa"**.

**ARTICOLO 2**

La società ha sede nel Comune di VETRALLA, frazione La Botte (VT).  
Ai fini della iscrizione nel registro delle Imprese di Viterbo si dichiara che la società ha sede in VETRALLA, frazione La Botte (VT), Via Cassa Botte n.33.

**ARTICOLO 3**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle cause previste dall'art. 2484 c.c.

**TITOLO II**  
**SCOPO – OGGETTO**

**ARTICOLO 4**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società Cooperativa ha lo scopo di perseguire, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale i soci prestano la loro attività di lavoro, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa attua i principi della mutualità e non persegue fini di speculazione privata.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonomo, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinato non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La società può comunque avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci quando ciò sia indispensabile al perseguimento di specifici obiettivi.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il trattamento economico dei soci ha a riferimento quello spettante a lavoratori subordinati che svolgono le medesime mansioni e può essere aumentato o diminuito in ragione degli incassi realizzati dalla cooperativa e, comunque, non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore.

Ai soci è praticato il trattamento previdenziale ed assistenziale connesso

con le prestazioni lavorative svolte.

A fini mutualistici più generali, la cooperativa attua e promuove la mutualità fra i soci; se da costoro riceve finanziamenti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale; promuove e svolge ogni altra attività che risponda ai principi della cooperazione.

I soci lavoratori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione di fabbricati di ogni tipo, compresi scavi e prestazioni di carattere murario, strutturale, di finitura ed arredamento, riallestimento uffici inclusa movimentazione apparecchiatura ed arredi, fornitura e posa di manufatti in metallo, legno e materie plastiche, materiali vetrosi, tinteggiatura e verniciatura;
- la costruzione, installazione, riparazione, manutenzione e gestione di apparecchiatura e impianti per uso civile e industriale, di riscaldamento, condizionamento dell'aria, refrigerazione, ventilazione, depurazione dell'acqua e dell'aria, recupero energetico, combustione, cogenerazione, aria compressa, idrici, sanitari, antincendio, elettrici, di illuminazione, telefonia e citofonia, trasmissione dati, sicurezza e segnalazione, sollevamento, distribuzione di energia in qualunque forma, e in generale di componenti e impianti, tecnologici e non, direttamente o indirettamente collegati alla realizzazione di quanto sopra;
- esecuzione di lavori edili in genere, lavori con materiali di metalli, di ferro e di legno, lavori artigianali in genere;
- il trasporto, l'escavazione e la movimentazione di terra;
- l'acquisto e la vendita di materiali per l'edilizia, di rivestimento e pavimentazione, materiali igienico sanitari, nonché attrezzature edili in genere;
- noleggio di ponteggi e piattaforme aeree;
- attività di pulizie, sia generali che speciali, di magazzini e piazzali, locali in genere, sia pubblici che privati, di vetrate, di mezzi di trasporti di qualunque tipo e genere, compreso autolavaggio, di strade, fognature e tubazioni, di impianti, macchinari e attrezzature;
- attività di movimentazione di materiali e merci: trasporto, trasloco, deposito, carico e scarico meccanizzato di autocarri, logistica, facchinaggio e sgombero locali, anche presso aziende private ed enti pubblici.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa si avvarrà delle

prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui ce ne sia l'esigenza.

La società potrà compiere le suddette attività in qualsiasi località in Italia e/o all'estero.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, il tutto sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa potrà inoltre assumere, in via non prevalente e non ai fini del collocamento, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **ARTICOLO 5**

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito per legge.

La responsabilità di ciascun socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote sottoscritte.

Possono essere soci tutti coloro che si riconoscono negli scopi della cooperativa e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori indicati nell'oggetto sociale della Cooperativa, e comunque coloro i quali dimostrino di possedere le motivazioni necessarie e che possano fornire una fattiva collaborazione al raggiungimento dei fini sociali.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese o attività che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Possono essere soci gli appartenenti alle seguenti categorie:

##### **A) SOCI COOPERATORI ORDINARI**

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività sociale.

Possono essere soci, altresì le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

##### **B) CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui al-

l'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

#### C) SOCI SOVVENTORI

Sono soci sovventori quei soci i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il Fondo per lo Sviluppo Tecnologico previsto dall'art. 13 del presente atto costitutivo.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo in conformità con quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.
3. Le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 16 (sedici), anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 c. 2.

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'im-

presa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagnia societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatisi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 (cinque) del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

#### ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- A) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale, partita IVA;
- B) precisazione della effettiva attività di lavoro o dell'oggetto sociale;
- C) dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- D) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere mai inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- E) impegno al versamento della tassa di ammissione;
- F) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'Organo amministrativo nel Libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità ed i termini definiti nella delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2522, secondo comma del codice civile, o dall'articolo 2519 comma 2 del codice civile, e conseguentemente in quest'ultimo caso, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'Organo amministrativo deve convocare l'assemblea dei soci per la modificazione dello Statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'inte-

ressato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **ARTICOLO 7**

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 19 (diciannove);

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del Bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) al rispetto degli impegni assunti in merito all'oggetto sociale della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

#### **ARTICOLO 8**

E' fatto divieto ai Soci di aderire contemporaneamente ad altre società cooperative, consorzi, società consortili, associazioni e società di capitali che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente; è altresì vietato al Socio di fornire, senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo, prodotti a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della presente società cooperativa, nonché svolgere attività concorrente in proprio. Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la presente società cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

#### **ARTICOLO 9**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La richiesta di informazione o di consultazione, rimessa agli uffici amministrativi, dovrà essere evasa ed i documenti messi a disposizione dagli amministratori entro dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della domanda

#### **ARTICOLO 10**

Soci sovventori

A norma dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, possono essere ammessi alla Cooperativa soci denominati sovventori che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

I conferimenti effettuati da soci sovventori sia in denaro, sia in natura, sia in crediti vanno a formare i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento

mento aziendale.

La costituzione e l'estinzione di tali fondi sono deliberati dall'assemblea a norma degli articoli seguenti e l'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo di amministrazione.

A ciascun socio sovventore spetta un voto per ogni euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) di conferimento sino ad un massimo di cinque voti qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale intesi come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori e pertanto tale da non superare la metà dei voti spettanti a tutti i soci cooperatori.

Al socio cooperatore che sia anche socio sovventore spetta un voto come socio cooperatore.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che alla data in cui è spedita la convocazione dell'assemblea risulta iscritto nell'apposito libro da almeno dieci giorni. Tale iscrizione viene effettuata su richiesta scritta dell'interessato rivolta all'organo di amministrazione della cooperativa.

Il recesso del socio sovventore è consentito a norma dell'articolo 2437 c.c. e comunque non prima di tre anni. Al recedente spetta il rimborso del conferimento a suo tempo effettuato e i dividendi eventualmente maturati e non riscossi.

In nessun caso i conferimenti effettuati dai soci sovventori sono remunerati più di 2 punti rispetto a quanto vengono remunerati quelli dei soci cooperatori.

Il socio sovventore che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne notizia all'organo di amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente:

- a) generalità complete dell'aspirante acquirente;
- b) indicazioni del modo in cui deve eventualmente essere fatto l'accredito di cui appresso.

La lettera deve essere unita a una dichiarazione sottoscritta dall'aspirante acquirente circa l'impegno a pagare il prezzo richiesto dal proponente venditore.

L'organo di amministrazione è tenuto a dare comunicazione di quanto sopra agli altri soci sovventori iscritti nell'apposito libro mediante telegramma o telefax spedito entro 5 (cinque) giorni in cui gli è pervenuta la notizia:

Gli altri soci sovventori hanno diritto di prelazione nella misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sulla partecipazione posta in vendita; tale diritto può essere esercitato entro 5 giorni mediante telegramma o telefax indirizzato alla Cooperativa e deve essere riferito all'intera partecipazione posta in vendita.

Ove tale diritto non venga esercitato, la cooperativa ha diritto di inviare al proponente venditore mediante telegramma o telefax spedito entro 10 (dieci) giorni dall'ultimo utile per l'esercizio del diritto di prelazione una comunicazione avente ad oggetto, in via alternativa, o l'autorizzazione a procedere alla vendita o l'avvenuto accredito a favore del proponente della somma a suo tempo indicata come prezzo di vendita, pagata da una o più persone scelte dall'organo di amministrazione per assumere la qualifica di socio sovven-

tore.

In assenza di comunicazioni da parte della cooperativa il proponente venditore ha diritto di ottenere da questa, previa richiesta mediante telegramma o telefax spedito entro 40 (quaranta) giorni dalla data di spedizione della comunicazione dell'intenzione di vendere, il rimborso della somma a suo tempo conferita; in tale caso la cooperativa provvede al rimborso, sulla base del criterio sopra stabilito del limite temporale non inferiore ai tre anni.

#### **TITOLO IV**

#### **RECESSO – ESCLUSIONE**

#### **ARTICOLO 11**

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **ARTICOLO 12**

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale per gravi e comprovati motivi di ordine familiare, personale o aziendale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, o con altro mezzo che ne provi la ricezione.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 33.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **ARTICOLO 13**

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8

Contro la delibera di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 33.

L'esclusione diventa operante limitatamente al socio, dall'annotazione nei Libri dei Soci da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Il regolamento interno, se adottato, può prevedere l'ammontare della penale cui è tenuto il socio oggetto di esclusione.

#### **ARTICOLO 14**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del Bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso il pagamento da effettuare a favore del socio sarà al netto della somma da lui dovuta a qualsivoglia titolo a favore della società.

#### **ARTICOLO 15**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un'atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

#### **ARTICOLO 16**

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo Amministrativo al fondo di riserva straordinario.

### **TITOLO V**

### **STRUMENTI FINANZIARI**

#### **ARTICOLO 17**

Con deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta con le modalità di cui

all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e delle modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La delibera dell'assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

## **TITOLO V**

### **RISTORNI**

#### **ARTICOLO 18**

L'assemblea che approva il Bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni sono attribuiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri di ripartizione stabiliti dall'apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- a) quantità dei conferimenti;
- b) qualità dei conferimenti;
- c) modalità di pagamento prescelta in relazione agli acconti sulla liquidazione dei conferimenti.

L'assemblea dei soci può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;  
mediante aumento proporzionale delle rispettive quote del capitale sociale.

## **TITOLO VII**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **ARTICOLO 19**

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e può essere formato come segue:
  - un numero illimitato di quote o azioni per i soci cooperatori ciascuna di valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
  - dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- b) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 17;
- c) dalla riserva legale;

d) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

f) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di quote nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci rispondono solamente nei limiti delle quote o azioni sottoscritte.

#### **ARTICOLO 20**

La quota del socio cooperatore sottoscritta dovrà essere versata come segue:

a) almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

#### **ARTICOLO 21**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve scrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31.

#### **ARTICOLO 22**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il Bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il Bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura

del 3%;

- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale ed alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori ai sensi del precedente articolo 18, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b).

## **TITOLO VIII**

### **RIUNIONI DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI**

#### **ARTICOLO 23**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile.

#### **ARTICOLO 24**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante comunicazione ai soci da inviarsi, tramite lettera, fax, telematicamente, in ogni caso con mezzi tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

La convocazione può anche essere effettuata con affissione di manifesti presso i locali della Cooperativa e/o presso i comuni ove hanno sede i soci della Cooperativa medesima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Am-

ministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **ARTICOLO 25**

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 e 6 del precedente articolo 23, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritti al voto.

In seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo di tutti i soci.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

#### **ARTICOLO 26**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, né sindaco ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Le Organizzazioni Cooperative e sindacali cui società o i soci aderiscono, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

#### **ARTICOLO 27**

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, uno o due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

#### **ARTICOLO 28**

La cooperativa viene amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, In caso di parità dei voti, la propositasi intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate nell'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, relazionano sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa.

La rappresentanza della Cooperativa spetta anche al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, ove nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci, deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato.

#### **ARTICOLO 29**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la Propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai di-

pendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 30**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

#### **ARTICOLO 31**

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità agli effetti tributari in relazione ai quali:

- a) è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato distribuire la riserva fra i soci cooperatori durante la vita sociale (legge 2/4/51 art. 1 n° 302);
- c) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma I della legge n° 59 del 31 gennaio 1992;
- d) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

#### **ARTICOLO 32**

In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23 lettera c);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

## **TITOLO X**

### **CALUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **ARTICOLO 33**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio

del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale Viterbo, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaco ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

#### Articolo 34

1) La società può nominare, ai sensi dell'art.2477, comma 1 del Codice Civile, un organo di controllo o un revisore e nei casi previsti dal suddetto articolo la nomina è obbligatoria.

2) All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

3) L'organo di controllo, se nominato, può esercitare altresì la revisione legale dei conti.

### **TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 35**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

#### **ARTICOLO 36**

La clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere necessariamente osservate.

#### **ARTICOLO 37**

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni vigenti in ordine ai principi della mutualità nonché la normativa vigente in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

#### **Articolo 38**

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della Società. All'uopo le parti costituite dichiarano che l'ammontare approssimativo delle stesse è di Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto in minima parte di mia mano ed in massima parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, su pagine sessantuno di sedici fogli, firmati, a norma di legge, dai comparenti e da me Notaio.

Dell'intero atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti i quali,

a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Sottoscritto alle ore diciotto.

Firmato:

NORVEGI Enrico

Alessandro MANCINI

MANCINI Angelo

Anna Laura PAOLETTI Notaio

20 di 20